



Ministero della Giustizia
Tribunale di Catanzaro

ODS-2DIR/PRES_2025

Prot. 71.I del 13.01.2025

Oggetto: Approvazione del Regolamento disciplinante l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia presso il Tribunale di Catanzaro

IL PRESIDENTE – IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che innova significativamente la materia;
- il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) è entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia postergata al 1° luglio 2023;
- il D.Lgs. n.36/2023 ha abrogato e sostituito il precedente Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016;

RILEVATA la necessità, a seguito dell'intervenuta novella normativa, di provvedere all'approvazione di apposito regolamento disciplinante le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria;

ESAMINATO lo schema di regolamento allegato (Allegato "A") e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'argomento è stato condiviso ed esaminato congiuntamente con il personale preposto al Servizio espletante le attività di cui in oggetto;

PRESO ATTO del parere del 21.06.2024, n. 2624 da parte del supporto giuridico del MIT in merito a quanto disciplinato dall'art. 49 del d.Lgs. n. 36/2023 sulle modalità operative del principio di rotazione, quale principio generale degli affidamenti diretti dei contratti sottosoglia;

PRESO ATTO del "Vademecum informativo" approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'adunanza del 30.07.2024 per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

VISTA la Legge n. 241/91990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”, e successive modificazioni;

VALUTATO che la presente disposizione non comporta alcun onere, diretto e/o indiretto per l’Amministrazione;

VISTO il codice di comportamento Giustizia,

DISPONGONO

1- DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il “**Regolamento disciplinante l’affidamento dei contratti pubblici sottosoglia per il Tribunale di Catanzaro**”, allegato alla presente disposizione per formarne parte integrante;

3- DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Tribunale, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. a cura del Responsabile del nuovo sito web.

A cura della Segreteria Dirigenza e Affari Generali:

- Si trasmetta per opportuna conoscenza ai Signori Presidenti di Sezione;ù
- Si comunichi al Direttore di Area amministrativa e al personale dell’U.O. Patrimonio e Contratti
- Si inoltri ai Direttori di Area e al personale tutto di Area Terza per eventuale proposta di candidatura rispetto a quanto previsto all’articolo 5 del Regolamento allegato.
- Si inoltri per conoscenza alla Corte di Appello di Catanzaro

Il Dirigente

Il Presidente

Daniela Ciancio

Rodolfo Palermo

originale firmato digitalmente CAD

Decreto Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia

(D. Lgs. 36/2023)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Art. 2 – Principi generale ispiratori

Il Tribunale, nell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, opera nel rispetto dei principi:

- del risultato, quale attuazione del principio di buon andamento e dei correlati principi di economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nella esecuzione del contratto), efficienza (esito positivo nel raffronto tra risorse impiegate e risultati ottenuti), efficacia (la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati) e tempestività (l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);
- della fiducia, vale a dire il reciproco affidamento nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- dell'accesso al mercato, nel rispetto della libera concorrenza;
- della correttezza: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- della libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- di non discriminazione e parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- della trasparenza e pubblicità: la conoscenza delle procedure di gara nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- della proporzionalità: l'adeguatezza dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- della rotazione: il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici.
- della conservazione dell'equilibrio contrattuale, votato al mantenimento di una situazione tale da non alterare in modo rilevante l'originale equilibrio del contratto;
- dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, ai fini della più ampia tutela dei diritti dei prestatori di lavoro delle imprese affidatarie.

Ciò premesso, il Tribunale si avvale del MEPA quale mercato digitale per gli acquisti di beni, servizi e lavori, nelle modalità di acquisizione di seguito elencate:

- adesione alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.a.;
- utilizzo degli strumenti di acquisto telematici messi a disposizione da Consip come il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), mediante emissione di un ODA (Ordine Diretto di Acquisto), ovvero avvio di una RDO (Richiesta di Offerta) secondo una delle tipologie previste: Trattativa Diretta con unico Operatore Economico; Confronto di preventivi con invito

a più di un Operatore Economico; RdO Semplice in caso di gara a lotto unico al “minor prezzo”; RdO Evoluta: in caso di gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “*minor prezzo*” o “*miglior rapporto qualità prezzo*”. Salvo ragioni particolari, al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure, di base viene preferita la modalità di scelta del contraente tramite “Confronto di preventivi”.

Art. 3 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4 - Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

Art. 5 – Il Responsabile Unico di progetto (Rup)

Fermo restando quanto previsto e disciplinato sulla figura del RUP dall’art. 15 del d.Lgs 50/2016, in richiamo all’allegato I.2 del Codice, ai fini della nomina il dipendente dovrà aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini, complessità e/o importo dell’intervento, di almeno un anno (attestata anche dall’anzianità di servizio) per gli importi inferiori alla soglia di cui all’art. 14 del codice.

Altresì, al fine di:

- facilitare un eventuale graduale coinvolgimento per il futuro di personale dotato di titolo di studio di livello adeguato all’attività richiesta
- realizzare una più ampia e diffusa conoscenza della materia all’interno dell’Amministrazione
- garantire contestualmente maggiore rotazione degli incarichi di RUP secondo le indicazioni ANAC in materia di rotazione ordinaria del personale, in richiamo all’art. 1 comma 5 lettera b) della Legge 190/2012,

viene incentivata attività di affiancamento ai RUP per singole procedure, eventualmente anche in qualità di responsabili di fase previsti dal nuovo Codice dei contratti, da parte di personale di Area funzionale Terza anche appartenente ad altre Aree e/o Unità Organizzative, la cui individuazione sarà a cura del Dirigente amministrativo.

Viene declinato il principio di rotazione tra RUP nel senso di inconferibilità dell’incarico alla stessa unità di personale, per più di due volte consecutive, per il medesimo oggetto.

In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.

Il RUP deve essere nominato anche nei casi di adesione a convenzione dei soggetti aggregatori. L’ufficio è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il RUP, in particolare, dirige l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del contratto se previsti. In relazione ai contratti aventi ad oggetto servizi o forniture i compiti del direttore dell’esecuzione sono di norma svolti dal RUP, salvo i contratti di particolare importanza di cui all’art. 32 dell’allegato II.14 del Codice.

Per i contratti di importo inferiore alle soglie europee è possibile sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i

lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per tutte le ulteriori attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto, si rinvia agli artt. 114 e ss. e all'allegato II.14 del Codice.

Art. 6 - Principio di rotazione dei fornitori

Il Tribunale si impegna a rispettare il criterio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e, come affermato dall'ANAC nella determinazione n. 2 del 06.04.2011, evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese in elusione al principio di concorrenza.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia (stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi), quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 8; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 7 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, **il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.**

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Art. 8 - Deroga all'obbligo di rotazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, è possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000. Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- e. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

La rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

L'applicazione del principio di rotazione non può in ogni caso essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 9 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

Fermo restando che l'avviso possa fissare criteri oggettivi diversi da questi regolati a monte, tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso

b) In caso di lavori, importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura; **in caso di servizi e forniture**, importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;

c) Numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza.

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

Nel caso di invito a 5 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

Nel caso di invito a 10 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto; specularmente, si provvederà all'invito dell'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria contraddistinta dalla ultima corrispondente lettera dell'alfabeto;
- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";
- in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
- in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;

- per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la possibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

Art. 10 - Controlli e stipula

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 15% degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

Art. 11 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Considerato quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, non verrà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106. Si rinvia

a quanto previsto dal successivo comma 4 in materia di garanzia definitiva che non verrà richiesta in caso di esiguità dell'importo di aggiudicazione.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento disciplinante esclusivamente l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia, non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.